



Alla c.a.

SCL Ambiente S.r.l.

e p.c.

Settore Autorizzazioni Rifiuti

Arpat – Dipartimento di Pisa

OGGETTO: Legge regionale 10/2010, art. 58. Parere di competenza in merito alle modifiche progettate all'impianto di discarica in loc. Bulera, gestita dalla società SCL Ambiente S.r.l., nel Comune di Pomarance (PI).

In data 15/09/2023 (prot. n. 424939) abbiamo ricevuto la vostra richiesta di parere, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, in relazione alla modifica progettata alla discarica di Bulera, nel Comune di Pomarance (PI).

L'impianto in oggetto è stato sottoposto a procedimento coordinato di VIA e AIA, conclusosi con D.G.R. n. 128 del 12/02/2018, con la quale è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale, relativamente al progetto finalizzato alla riprofilatura e chiusura in sicurezza della discarica Bulera con ampliamento e integrazione nel quadro paesaggistico ed è stata rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale.

La D.G.R. 128/2018 è stata rilasciata a favore della società SCL Italia S.p.a., alla quale è successivamente subentrata la società SCL Ambiente S.r.l. .

Le attività che si svolgono nell'impianto ricadono nella tipologia progettuale di cui alla lettera m) dell'Allegato III alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 concernente *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'Allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”* e al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 concernente *“Discariche che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti”*.

Dalla documentazione trasmessa dal proponente risulta che la modifica non riguarda i quantitativi e la tipologia dei CER dei rifiuti ammissibili in discarica, bensì la richiesta di deroga di cui all'art. 16-ter del D.Lgs. 36/2003 (in particolare per quanto previsto al comma 1, lett. c-bis del medesimo articolo), in considerazione della presunta idoneità della discarica ad accettare rifiuti il cui eluato rispetti il doppio dei valori limite delle concentrazioni di sostanze previste alla Tabella 6 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 36/2003. Al fine di dimostrare l'idoneità della discarica a ricevere le suddette tipologie di rifiuti, il proponente evidenzia, tra l'altro, che è stato utilizzato il codice di calcolo “Leach 8 ver.2.0”, che è stato sviluppato per applicare la procedura di Analisi di Rischio alle discariche per la sorgente percolato, al fine di calcolare la concentrazione ammissibile in discarica, in funzione della tipologia e delle caratteristiche dell'impianto stesso.

Tenuto conto della specificità del progetto di modifica presentato, lo scrivente Settore VIA, con nota del 02/10/2023 (prot. n. 0449457), al fine di esprimersi ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, ha chiesto i contributi del dipartimento di Pisa dell'ARPAT e del Settore Autorizzazioni Rifiuti.



ARPAT, nella nota del 09/10/2023, prot. n. 459484, evidenzia che, al fine dell'ottenimento delle deroghe previste dagli articoli 7-quater, 7-quinquies, 7-septies e 7-opties del D.Lgs. 36/2003, è necessario eseguire una valutazione del rischio con le modalità fissate dall'Allegato 7 al medesimo decreto; il paragrafo 7.2 del sopra citato Allegato VII stabilisce che *“l'analisi di rischio non si limita alla mera applicazione di modelli e formule per la stima delle emissioni e di valutazione dei potenziali impatti sui recettori, ma consiste in un insieme di valutazioni tecniche che, a partire dalle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dei rifiuti da ammettere allo smaltimento in discarica, consentano di stabilire:*

- idoneità del sito;
- caratteristiche, possibili effetti sulle emissioni della discarica in termini di produzione di biogas e percolato;
- idoneità dei presidi ambientali della discarica;
- idoneità delle modalità gestionali della discarica;”

Il dipartimento ritiene che il proponente abbia affrontato alcuni di questi aspetti, tuttavia i medesimi necessitano di ulteriori approfondimenti e che nessuna considerazione è stata formulata, per esempio, per quanto riguarda la produzione del biogas, pur essendo ridotta.

Il Settore Autorizzazioni Rifiuti, nella nota del 13/10/2023, prot. n. 469809, informa che l'All. 1 alla D.G.R. 1164 del 09/10/2023, recante *“Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali AIA ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs.152/06”*, individua, tra l'altro, le richieste di deroghe o di nuova o diversa sottocategoria di discarica, ai sensi del D.lgs. 121 del 3 settembre 2020, quali modifiche sostanziali ai fini AIA per le attività appartenenti al punto 5.4 dell'All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

Considerato che l'art. 58 della L.R. 10/2010 dispone, tra l'altro, che l'autorità competente debba valutare *“se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto”*, è necessario, al fine di valutare gli eventuali impatti conseguenti alla concessione delle deroghe richieste, approfondire la valutazione di rischio secondo quanto fissato all'Allegato 7 del D.Lgs. 36/2003, consultando, a tal fine, i soggetti competenti in materia ambientale, quali, tra gli altri, ARPAT, il settore autorizzante, l'Azienda USL e l'amministrazione comunale; la consultazione dovrà essere svolta nelle forme idonee a garantire la partecipazione del pubblico.

Ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
- la l.r. 22/2015;

in considerazione dei principi di precauzione e di prevenzione di cui all'articolo 3 ter del d.lgs.152/2006 e per le motivazioni sopra esposte, questo Ufficio ritiene che il progetto di modifica in oggetto sia **sostanziale ai fini VIA** e che quindi si renda necessario, ai sensi dell'art. 6 commi 9 e 9 bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 58 della L.R. 10/2010, che il medesimo sia sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Ai fini della presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di verifica, si raccomanda di tenere conto:

- dell'art.19 e degli allegati IV-bis e V alla parte seconda del d.lgs.152/2006;
- dell'art. 48 della l.r. 10/2010; degli allegati A e B alla d.g.r. 1196/2019;
- della *“Guida per il proponente”*, pubblicata sul sito web regionale all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/-/documentazione-e-linee-guida> ;



- del vigente Piano regionale della qualità dell'aria;
- delle considerazioni di cui al presente parere.

Con la presente si coglie l'occasione per ricordare al proponente, quanto segue:

- la D.G.R. n. 128 del 12/02/2018 fissava in anni dieci la durata della validità della pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 (allora vigente), a far data dalla pubblicazione sul BURT (mercoledì, 7 marzo 2018); la durata della validità era coerente con le tempistiche indicate nella documentazione progettuale;
- entro detto termine, salvo richiesta di motivata proroga ai sensi dell'art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 57 della L.R. 10/2010 – da presentare entro il termine di validità della pronuncia -, dovrà essere completata la realizzazione del progetto di discarica ivi comprese la chiusura della discarica, la sistemazione a verde e la morfologia definitiva dell'impianto.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs.152/2006.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica infine al proponente ed ai relativi consulenti l'Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Marcello Bessi tel. 055/4382511 email: marcello.bessi@regione.toscana.it

Distinti saluti

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

amb/mb

Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);



2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.